



e;
pre
zial
o S
ental

COMUNE DI TORRI IN SABINA

••••••••

odifi
gget
essi
obl
ni B.

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE

INDICE

SEZIONE I[^] - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
ART. 1 - Ambito di applicazione del regolamento	pag. 3
SEZIONE II[^] - DELLA PROPRIETA' DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA	pag. 3
ART. 2 - Pascolo	pag. 3
ART. 3 - Bestiame incustodito	pag. 4
ART. 4 - Attraversamento di abitato con mandrie di bestiame	pag. 4
ART. 5 - Ricetto a greggi vaganti	pag. 4
ART. 6 - Divieto d'ingresso ai fondi altrui	pag. 4
ART. 7 - Caccia e pesca	pag. 5
ART. 8 - Spigolature	pag. 5
SEZIONE III[^] - DELLE COSTRUZIONI RURALI E DEI RICOVERI PER ANIMALI	pag. 5
ART. 9 - Costruzione, ampliamento	pag. 5
ART.10 - Prevenzione incendi	pag. 5
ART.11 - Recinti per animali	pag. 6
ART.12 - Concimaie	pag. 6
ART.13 - Lotta alle malattie invettive negli allevamenti	pag. 7
ART.14 - Cani da guardia ed animali d'affezione e da cortile	pag. 7
ART.15 - Norme di sicurezza e distanza degli apiari	pag. 8
SEZIONE IV[^] - DELLE ACQUE, DEI FOSSI, DEI CANALI E DELLE STRADE	pag. 8
ART.16 - Divieto di impedire il libero deflusso delle acque	pag. 8
ART.17 - Accessi su strade comunali	pag. 8
ART. 18 -Precauzioni da osservare nel transito sulle strade comunali e vicinali	pag. 8
ART.18 - Aratura dei terreni lungo le strade	pag. 9
ART.19 - Irrigazione con acque correnti e da pozzi	pag. 9
ART.20 - Distanza per fossi canali ed alberi	pag.10
ART.21 - Distanza per alberi e siepi	pag.10
ART.22 - Siepi, alberi e/o fronte lungo strade comunali	pag.10
SEZIONE V[^] - DELLE MALATTIE DELLE PIANTE	pag.11
ART.23 - Obbligo di denuncia dell'insorgenza delle malattie delle piante	pag.11
ART.24 - Divieto di vendere piante e sementi	pag.11
ART.25 - Segnalazione esche avvelenate	pag.11
ART.26 - Presidi sanitari	pag.12
ART.27 - Trattamenti antiparassitari con mezzi aerei	pag.12
ART.28 - Misure contro la propagazione della nottua, della pilaride del mais, della metcalfa pruinoso e della flavescenza dorata	pag.12
ART.29 - Danneggiamento alle piante	pag.13
SEZIONE VI[^] - DELLE SANZION	pag.13
ART.30 - Accertamento delle violazioni	pag.13
ART.31 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'ufficio	pag.14
ART.32 - sospensione delle autorizzazioni	pag.14
ART.33 - Risarcimento danni	pag.14
ART.34 - Ammontare delle sanzioni	pag.14
SEZIONE VII[^] - DISPOSIZIONI TRANSITORIE	pag.14
ART.35 - Entrata in vigore del regolamento	pag.14

Sezione prima

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si applica nel territorio comunale facente parte della zona rurale - compresi i centri frazionali, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati in armonia con il pubblico interesse e per lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle normative sanitarie, delle normative di prevenzione incendi e comunque di tutte le normative vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada, di cui al D.L.30/04/92 n. 285 e relativo regolamento di attuazione ed esecuzione. Il servizio di polizia rurale viene svolto, dagli ufficiali ed agenti della polizia municipale alle dirette dipendenze del Sindaco o dall'Assessore delegato, e con l'apporto, per ambiti di competenza dell' A.R.P.A. provinciale, della A.S.L. - settore igiene ambientale e servizi veterinari, del Corpo Forestale, dei Vigili del Fuoco, dell'Ufficio Tecnico Comunale e qualsiasi altro Ente Pubblico competente per territorio. Il Sindaco ha la facoltà di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie, igiene e la sicurezza pubblica per quanto previsto dal presente regolamento. /

Art.- 2 ORGANI PREPOSTI ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Il servizio di Polizia Municipale del Comune.

E' diretto dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato, ed è svolto dagli Agenti di Polizia Municipale preposti a tale attività, nonché dagli altri Ufficiali e Agenti che hanno specifica competenza in materia.

I predetti Ufficiale ed Agenti dovranno operare nel rispetto del Regolamento, nonché delle altre leggi speciali nazionali e regionali vigenti in materia.

Sezione seconda

DELLA PROPRIETA', DEL PASCOLO, DELLA CACCIA E DELLA PESCA

Art. 3 - PASCOLO

E' proibito lasciare animali al pascolo di notte nei fondi, se questi non sono recintati con muri o altro ostacolo idoneo e se gli ingressi non sono sbarrati in modo da rendere impossibile la fuoriuscita del bestiame.

La custodia del bestiame deve essere affidata a persone adulte ed idonee.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito in modo da impedire che rechi molestia ai passanti e danni ai fondi. E' vietato condurre a pascolare bestiame di qualsiasi sorta lungo i cigli, le scarpate ed i fossi laterali delle strade pubbliche.

E' vietato condurre al pascolo bestiame di qualsiasi sorta nei boschi e nei terreni comunali e privati senza l'autorizzazione preventiva del Sindaco o del proprietario o dell' avente titolo.

Art. 4 – BESTIAME INCUSTODITO

Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui o lungo le strade, viene sequestrato e trattenuto in custodia fino a che sia rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli art. 842, 924 e 925 del Codice Civile e fatto salvo il risarcimento del danno patito dall'Ente e/o dai privati.

Art. 5 – ATTRAVERSAMENTO DI ABITATO CON MANDRIE DI BESTIAME

Nel percorrere vie comunali o vicinali, i conduttori di mandrie di bestiame di qualsiasi specie devono aver cura di impedire sbandamenti dai quali possono derivare molestie o timori alle persone o danni alle proprietà limitrofe o alle strade.

La mandria non deve comunque occupare l'intera carreggiata, ma deve permettere il passaggio di persone ed automezzi, ed inoltre deve essere opportunamente segnalata all'inizio ed alla fine dal personale di custodia munito di fanale proiettante rispettivamente luce bianca e rossa, onde consentire ai veicoli sopraggiungenti l'immediata individuazione del pericolo, in conformità alle norme sulla disciplina della circolazione stradale e dell'art. 672 del Codice penale.

Nelle vie e piazze è vietata la sosta del bestiame, tranne che in occasioni di manifestazioni autorizzate.

Art. 6 – RICETTO A GREGGI VAGANTI

Fermo restando gli obblighi di autorizzazione preventiva di cui all'art. 2, coloro che nel territorio comunale danno ricetto a greggi ed armenti provenienti da altre zone, sono tenuti ad avvisare immediatamente il Sindaco.

Parimenti i pastori, i caprai transumanti devono comunicare al Comune ed al Servizio Veterinario dell'ASL la data ed il luogo in cui intendono scaricare gli animali, i terreni che hanno preso in godimento per il pascolo ed il personale che hanno alle loro dipendenze, con almeno 48 ore di anticipo sulla data prevista d'arrivo a mezzo raccomandata AR, telegramma, fax o e-mail.

Qualsiasi mutamento deve essere comunicato entro 48 ore.

Qualsiasi ulteriore trasferimento deve essere denunciato entro 24 ore e può essere effettuato dopo tre giorni di sosta nel luogo indicato dal proprietario/detentore, fino a quando le Autorità competenti non abbiano effettuate le verifiche previste dalle leggi.

Art. 7 - DIVIETO D'INGRESSO AI FONDI ALTRUI

E' vietato entrare o passare abusivamente senza necessità nei fondi altrui anche se non recintati.

Negli altri casi il passaggio deve avvenire sul limite di proprietà o sulle servitù esistenti, senza danneggiare i raccolti.

E' parimenti vietato accedere e transitare nei fondi altrui incolti, laddove esistano apparenti servitù di passaggio, salvo che non si tratti d'inseguire sciame d'api o animali mansueti sfuggiti al proprietario, come previsto dagli art. 842 e 843 del Codice Civile e meglio precisato all'art. 15 - comma 4 e 5 del presente regolamento.

L'accertamento dell'illecito da parte degli organi di vigilanza deve essere comunicato ai proprietari privati o alla Pubblica Amministrazione proprietaria affinché attivino eventualmente, le iniziative legali di propria competenza.

Sono fatte salve le attività diverse regolate da leggi specifiche, per le quali siano state concesse apposite autorizzazioni e le consuetudini locali relative alla raccolta dei funghi e dei tartufi. \

Art.8 - CACCIA E PESCA

L'esercizio di caccia e pesca è disciplinato da leggi e regolamenti speciali.

Non è consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.

Per la caccia, oltre ai principi generali e disposizioni di legge, valgono anche le norme emanate con Leggi e Regolamenti Regionali e le disposizioni emanate dall'Amministrazione Provinciale.

Art 9 - SPIGOLATURE

Senza il consenso del conduttore del fondo, e' vietato spigolare, rastrellare e raspollare ed in genere raccogliere residui nel fondo altrui, anche dove e quando sia stata effettuata la raccolta dei prodotti.

Art.10 - ESERCIZIO DEGLI USI CIVICI

Per l'esercizio degli usi civici, che fossero stati accertati su terreni demaniali, boschivi o pascolivi, si osservano le norme vigenti in materia. /

Sezione terza

DELLE COSTRUZIONI RURALI E DEI RICOVERI PER ANIMALI

Art. 11 - COSTRUZIONE E AMPLIAMENTO

La costruzione, l'ampliamento, nonché tutti gli interventi relativi ai fabbricati residenziali, pertinenziali, produttivi agricoli e di servizio situati nell'area agricola, come individuata dal vigente P.R.G., sono soggetti agli atti di assenso definiti dal D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m. ed i. (Testo Unico dell'Edilizia).

La realizzazione degli interventi edilizi nell'area agricola è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico vigente, del Regolamento Edilizio Comunali (R.E.C.) e della Normativa Statale e Regionale in vigore.

Le tipologie architettoniche dei fabbricati - residenziali e non - posti nel territorio agricolo comunale dovranno rispettare quanto fissato dalle normative dei vigenti P.R.G. e R.E.C.

Art. 12 - PREVENZIONE INCENDI

E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale (stoppie, cespugli ecc.) in terreni boscati o cespugliati e ad una distanza inferiore a metri 50 da essi. \

In condizioni di particolare pericolosità, bisogna osservare le ordinanze emanate dalla Prefettura.

Sono ammesse deroghe a quanto disposto sopra per particolari esigenze agricole, previa autorizzazione rilasciata dagli Enti interessati e non prima di essersi assicurati che non esista qualsiasi pericolo d'incendio, sia nei raccolti che nei fabbricati, comunque i fuochi devono essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non possono essere abbandonati finché non siano completamente spenti.

Ai sensi dell'art. 9 della legge 1° marzo 1975 n.47 nella stagione estiva o in particolari situazioni di pericolosità (siccità, vento) dichiarata dagli organi preposti alla tutela del patrimonio boschivo é vietato fumare nei boschi, accendere fuochi, usare apparecchi a fiamma libera e fornelli in genere o compiere qualsiasi operazione che possa creare comunque, pericolo d'incendio.

È vietato accendere fuochi nei campi a distanza minore di 100 (cento) metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle siepi, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile e a una distanza minore di 50 (cinquanta) metri dalle piante protette.

È vietato dar fuoco nei campi o nei boschi alle stoppie prima del 15 agosto nel rispetto delle distanze sopra indicate.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo, nei modi ed alla distanza suindicata, devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento.

Analoghe precauzioni devono essere prese per i fumi.

Devono inoltre essere osservate le disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne, che sono contenute in leggi speciali nazionali e regionali e nelle ordinanze prefettizie.

Art. 11 - RECINTI PER ANIMALI

I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e quando non hanno pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.

Art. 12 - CONCIMAIE

Le concimaie, le vasche di accumulo, i pozzetti di raccolta per le urine ed in genere tutti i depositi di rifiuti, devono essere ubicati a non meno di m. 30 di distanza da condotte, serbatoio o altre opere destinate al servizio di acqua potabile, a non meno di m. 200 di distanza da pozzi e sorgenti di acqua destinata al consumo umano. La distanza tra il fondo di trincea di posa delle condotte e della platea impermeabile delle concimaie, delle vasche di accumulo e dei pozzetti di raccolta per le urine, rispetto al massimo livello dell'eventuale falda idrica sottostante non deve essere inferiore a m. 1 (uno).

Il letame deve essere raccolto in concimaie, con platea impermeabile, evitando ogni percolazione nei fossi e sulla pubblica strada.

Il trasporto del letame a cielo aperto deve avvenire con particolare cura in modo da non disperdere il letame sul suolo pubblico. Gli stessi accorgimenti vanno adottati per il trasporto di terra ed altri detriti.

Occorrendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, i mucchi relativi, sul nudo terreno, saranno permessi solo in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località che non diano luogo, per la loro posizione ad infiltrazioni inquinanti le falde d'acqua del sottosuolo. /

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.

Lo spargimento di liquami zootecnici sui terreni agrari deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente e previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente.

In particolare, il materiale deve essere interrato mediante aratura entro 24 ore dalla conclusione delle operazioni di spargimento oppure tramite appositi interratori durante le operazioni al fine di evitare la propagazione di odori sgradevoli. Nelle aree agricole situate all'interno delle zone residenziali ed in presenza di abitazioni nel raggio di 100 metri è obbligatorio l'immediato interramento dei liquami. /

Art. 13 - LOTTA ALLE MALATTIE INFETTIVE NEGLI ALLEVAMENTI

Il proprietario o detentore di animali a qualunque titolo è obbligato a denunciare all'autorità competente qualsiasi caso di malattia infettiva o sospetta malattia infettiva.

In attesa dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, il proprietario deve provvedere all'isolamento degli animali colpiti o sospettati di esserlo.

Lo smaltimento degli animali morti per malattie infettive, deve avvenire secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario della A.S.L.-

L'interramento è vietato, se non è autorizzato dalla Autorità Sanitaria.

Art. 14 - CANI DA GUARDIA, ANIMALI D'AFFEZIONE E DA CORTILE.

I cani di qualsiasi razza devono essere iscritti alla anagrafe canina ed identificati tramite un microchip sottocutaneo che viene inserito a cura dei veterinari dell'Asl o da veterinari autorizzati. I cani non registrati all'anagrafe canina e non identificati non possono essere ceduti, ne venduti, ne passare di proprietà.

I proprietari di animali d'affezione e da cortile, devono mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare maltrattamenti agli animali e non procurare molestie a terzi ed ad altri animali di terzi.

I cani a guardia degli edifici rurali siti in prossimità delle strade non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada. /

I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti di almeno mq otto per ogni animale adulto o in casi particolari legati ad idonea catena agganciata con anello ad una fune di scorrimento lunga almeno mt. cinque.

La detenzione contemporanea di oltre cinque cani adulti deve essere autorizzata dall'Asl competente.

I cani portati a passeggio in luoghi pubblici frequentati da persone, devono essere tenuti al guinzaglio, provvisti di museruola nel caso in cui l'animale sia di indole aggressiva o appartenente a razze notoriamente aggressive e sempre quando sia di taglia grande. Per tali categorie di cani è vietato l'addestramento inteso ad esaltarne la naturale aggressività o potenziale pericolosità.

Inoltre il proprietario o conduttore deve provvedere allo asporto di eventuali deiezioni solide prodotte dall'animale.

Art. 15 - NORME DI SICUREZZA E DISTANZA DEGLI APIARI

Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati, a non meno di m.10 (dieci) da strade di pubblico transito ed a non meno di m. 5 (cinque) dai confini di proprietà pubbliche o private. Inoltre la direzione di volo, identificato dalla porticina d'ingresso delle api nelle arnie, non deve essere diretta verso la proprietà altrui sia pubblica che privata.

L'apicoltore non e' tenuto a rispettare tali distanze se tra l'apiario ed i luoghi indicati nel comma precedente esistono dislivelli di almeno 2 (due) metri o se sono interposti muri, siepi od altri ripari, senza soluzione di continuità ; tali ripari devono avere una altezza di 2 (due) metri.

Queste distanze possono essere derogate d'accordo tra le parti interessate con atto scritto, solo rispetto al confine comune dei fondi.

Secondo le disposizioni dell'art. 924 del Codice civile., chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, deve prima avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto a risarcire l'eventuale danno causato alle colture, e alle piante.

Gli sciami scappati agli apicoltori possono essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a posarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni o abbia cessato d'inseguirli dopo lo stesso tempo.

Art. 16 - DIVIETO DI DISTRUZIONE DELLE NIDIATE DI UCCELLI

Allo scopo di favorire la propagazione degli uccelli è vietato distruggere le nidiate degli stessi e attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

Art. 17 MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

Gli organi competenti che vengono a conoscenza dei maltrattamenti di animali, nei modi previsti dalle normative vigenti provvedono ad elevare la relativa contravvenzione e a denunciare le persone responsabili all'Autorità Giudiziaria.

Sezione quarta

DELLE ACQUE, DEI FOSSI, DEI CANALI E DELLE STRADE

Art. 16 - DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, nei fossi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, ancorché instabili, possono tuttavia alterare il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.

I proprietari dei terreni, su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

Sono pure vietati le derivazioni abusive, le piantagioni che s'inoltrino dentro gli alvei, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi aderenti alle sponde, le variazioni o guasti ai ripari o manufatti posti lungo i corsi d'acqua, la posa di tronchi di alberi o di qualsiasi altro mezzo per ostruire il corso dell'acqua nei fossi e nei torrenti e le opere per rendere malagevoli i passaggi sulle sponde destinate alla sorveglianza e custodia delle acque.

Inoltre, i proprietari di terreni adiacenti le strade comunali o vicinali devono provvedere all'esecuzione dei fossi di guardia parallelamente alla strada, per evitare il flusso diretto delle acque sulle strade stesse.

I fossi devono essere realizzati ad una distanza adeguata dal ciglio stradale e dalla sommità della scarpata e dovranno sboccare nel tombino più vicino od in mancanza di questo l'acqua potrà confluire sulla cunetta stradale, in modo che non danneggi la carreggiata stradale.

In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.

Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale.

Per i comportamenti indicati nel presente articolo che rientrano nelle leggi e nei regolamenti generali sono applicate le sanzioni previste da quest'ultime.

Art. 17 - MATERIE NOCIVE E SOSTANZE INQUINANTI

È vietato inquinare l'acqua delle sorgenti come dei corsi, sia pubblici sia privati, con getto di qualsiasi materia nociva.

Non è permesso di convogliare nei corsi d'acqua, sia pubblici sia privati, le materie putride dei condotti scaricatori.

La materia trova disciplina nelle leggi e regolamenti generali di cui sono applicate le relative sanzioni.

È altresì vietato l'uso di diserbanti lungo le scarpate per evitare l'erosione e il franamento delle stesse.

Art. 18 - SCARICO NEI FOSSI

È vietato scaricare nei fossi delle strade comunali e vicinali e condurre in esse acque di qualunque natura, salvi i diritti acquisiti debitamente comprovati, e salvo regolare concessione dell'autorità competente.

Art. 19 - SPURGO DI FOSSI E DI CANALI

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, compresi quelli fiancheggianti le strade comunali, è fatto obbligo di provvedere costantemente all'espurgo dei fossi e canali privati, in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari, quali terra, pietrame e simili, che, in caso di abbondanti precipitazioni atmosferiche, e, quindi, di piene, impediscono il naturale deflusso delle acque, con possibilità di arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

All'occorrenza detti fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque, siano esse piovane o sorgive, che in essi si riversano.

Art. 20 - OCCUPAZIONE DI STRADE COMUNALI E VICINALI.

Senza la concessione dell'Autorità competente è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade comunali e vicinali, ivi compresi gli accessi e pertinenze.

Nel relativo atto concessorio devono essere indicati la località, l'estensione, la durata e il tipo dell'occupazione, nonché il canone o la tassa pagata.

Art. 21 - MANUTENZIONE DI STRADE VICINALI.

Le strade vicinali, devono essere mantenute, a cura degli utenti, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati; i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra di uno dei lati di esse una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque meteoriche, provvedendo a mantenere il fosso stesso o la cunetta costantemente spurgati.

Per quanto concerne l'eventuale concorso del Comune alla spesa e le modalità di intervento nella manutenzione delle strade consorziate trovano applicazione le disposizioni di legge e quelle contenute nelle delibere consorziali o comunali.

Art. 22 - ACCESSI SU STRADE COMUNALI.

Lungo le strade comunali e' vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali preposti.

Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80 - salvo autorizzazioni in deroga.

In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo

I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali e comunque sul suolo viabile comunale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo. /

I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, la' dove si rende necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.

Inoltre gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessate da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.

E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23 -DIRAMAZIONE E ACCESSI

Non possono essere stabiliti nuovi accessi o nuove diramazioni delle strade comunali e vicinali a fondi e fabbricati laterali, senza preventiva autorizzazione dell'autorità competente.

Art. 24 - PRECAUZIONI DA OSSERVARE NEL TRANSITO SULLE STRADE COMUNALI E VICINALI.

Sulle strade asfaltate o inghiaiate è vietato:

- a) Il percorso di trattrici cingolate che non siano munite di sovrappattini o che abbiano ruote metalliche non protette da parti lisce;
- b) Il traino a strascico di materiale e attrezzi.

Chiunque, con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lasci cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti in modo da imbrattare o ingombrare, è tenuto prontamente a provvedere, a proprie spese e cura, al loro sgombero e alla pulizia.

Qualora il transito su determinate strade si presenti dannoso ai fini della conservazione in buono stato delle strade stesse, o pericoloso, è in facoltà del Sindaco limitarlo del tutto o limitatamente a determinati tratti delle strade medesime, come pure di imporvi il transito in senso unico, e di vietarvi la sosta per talune specie di veicoli o per tutti.

Quando fa uso di tale facoltà il Sindaco fa apporre a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale i prescritti segnali.

Art. 25 - MANUTENZIONE DELLE RIPE E DELLE SCARPATE.

I proprietari debbono mantenere le ripe e le scarpate dei fondi laterali alla strada in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso o del piano stradale.

Devono altresì mantenere sgombri i fossi dal terreno che si fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

Art.26 - ARATURA DEI TERRENI LUNGO LE STRADE

I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi.

Questa fascia deve avere una larghezza non inferiore al metro misurata dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.

Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.

Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.

La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.

Art.27 - IRRIGAZIONE CON ACQUE CORRENTI E DA POZZI

E' consentito prelevare acque correnti per uso irriguo, per abbeveraggio o per altri scopi

previo autorizzazione e solo per periodi limitati.

Per gli impianti d'irrigazione a pioggia, gli irrigatori devono essere posizionati in modo tale da non arrecare danni a persone e a cose pubbliche e private, comunque è vietato bagnare le strade pubbliche e d'uso pubblico.

In caso di periodi di carenza idrica, il Comune può sospendere o limitare l'attività di irrigazione.

Lo scavo di pozzi deve essere autorizzato dagli enti competenti (Comune, Provincia, ecc.). Inoltre i pozzi devono essere provvisti di apposito sportello di chiusura dotato di idonea serratura.)

Art. 28 - DISTANZA PER FOSSI E CANALI

Ogni fosso interposto tra due fondi si ritiene comune.

In occasione di nuovi scavi di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per i fossi o canali scavati presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

Art. 29 - DISTANZA PER ALBERI E SIEPI

Le distanze di alberi e siepi dai confini di proprietà sono stabilite così:

Pioppi, roveri, platani, pini, olmi e noci (*piante di alto fusto*):

- distanza dal confine di terreni coltivati.....mt. 15,00

- distanza dal confine di altri terreni mt. 9,00

Bosco ceduo con obbligo di taglio dopo 12 anni:

- distanza dal confine di terreni coltivati.....mt. 8,00

Frutteti, viti, arbusti, vivai ecc.:

- distanza dal confine di terreni coltivati.....mt. 3,00

Nei casi suesposti sono fatti salvi diversi accordi tra i confinanti purché vengano rispettate le distanze minime stabilite dal Codice Civile.

I filari di vigneti o altre coltivazioni, che corrono parallelamente alle strade prive di scarpata devono essere piantate ad una distanza minima di mt. 2,00 dal bordo esterno della banchina. Ove le strade siano provviste di scarpata, la distanza minima misurata dal bordo superiore della scarpata stessa è parimenti di mt. 2,00.

Per i filari di vigneti o altre coltivazioni, che sono perpendicolari alle strade, la distanza dei pali di testata dal filo esterno della banchina, o dal bordo esterno del fosso, deve essere di mt. 3,00. Ove esiste la scarpata la stessa distanza parte dal bordo superiore della scarpata stessa. In prossimità delle curve stradali, la distanza minima tra il fondo scarpata e i pali di testata deve essere di mt. 5,00.

Ogni siepe tra due fondi si presume comune, salvo prova contraria, ed è mantenuta a spese comuni, comunque la distanza dal confine delle siepi deve essere di mt. 1,00 minimo e l'altezza massima di mt. 2,00.)

Le siepi, gli arbusti e tutte le piante che crescono spontaneamente lungo i cigli stradali, su rivi e fossi di scolo delle acque, devono essere mantenute a cura dei proprietari frontisti ed alle distanze previste dal Codice Civile e dal Codice della Strada.)

La coltivazione di piante ornamentali e da frutta all'interno dei recinti con casa di abitazione è soggetta al rispetto delle distanze stabilite dal codice civile.

Art. 30 - SIEPI, ALBERI E/O FRONDE LUNGO STRADE COMUNALI

I proprietari di fondi adiacenti alle strade pubbliche, di uso pubblico, interpoderali e private se assoggettate a servitù di passaggio, sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo, da non restringere o danneggiare la strada e a far tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale nascondendo la segnaletica o compromettendo la visuale ed a rimuovere, nel più breve tempo possibile, quegli alberi che per effetto di intemperie vengono a cadere sul piano stradale.

Qualora a causa di intemperie o per altri motivi, alberi, rami, frutti vengono a cadere sul piano stradale, i proprietari sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Eventuali alberi collocati non a distanza regolare dal confine della strada comunale o esistenti da lunga data, comunque in zone ritenute pericolose per la viabilità e la sicurezza, o nascondono la segnaletica, devono essere abbattuti.

Sezione quinta

DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Art. 31 - OBBLIGO DI DENUNCIA DI INSORGENZA DELLE MALATTIE DELLE PIANTE

Fatte salve le disposizioni emanate dalla legge 18/6/1931 n. 987 e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12/10/1933 n. 1700 e modificate con R.D. 2/12/1937 n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari ed ai conduttori di fondi e di boschi a qualunque titolo, ai coloni e ad altri, comunque, interessati all'azienda agricola, di denunciare al Sindaco, all'Ufficio provinciale per l'agricoltura, all'Osservatorio Fitopatologico della Regione e al Servizio Forestazione, la comparsa di insetti, crittogame, di altri animali nocivi all'agricoltura e alle foreste, le malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi.

E' fatto obbligo, altresì, di applicare contro di essi i rimedi ed i mezzi di lotta all'uopo prescritti: tale denuncia può essere fatta anche per il tramite del Sindaco del Comune stesso.

L'autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici sunnominati, impartisce di volta in volta, disposizioni che devono essere rispettati dai proprietari dei fondi e da tutti gli interessati, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità al R.D. 29/05/1941 n. 489 e della legge 13/6/1935 n. 1220 e s.m. ed i. -

Art. 32 - DIVIETO DI VENDERE PIANTE E SEMENTI

La vendita di piante e sementi deve essere autorizzata dal Sindaco su posti fissi durante i mercati, fiere ed altre occasioni. E' vietato il commercio ambulante.

E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte alle malattie diffusibili senza certificato d'immunità rilasciato dall'Osservatorio di Fitopatologia di Torino.

Lo stesso istituto deve rilasciare apposito permesso per qualunque spedizione di piante e semi fatta da persone che non siano proprietari, conduttori di vivai, di stabilimenti orticoli o commercianti di piante.

La raccolta delle piante medicinali e da profumo, indicate dal D.L. 26/5/1932 n.772, deve essere autorizzata dal Comune.

Art. 33 – SEGNALAZIONE ESCHE AVVELENATE

Nel caso vengano usate esche avvelenate per protezione agricola, che possono recare danno all'uomo o agli animali domestici è fatto obbligo di avvisare preventivamente l'autorità comunale e di esporre lungo i confini del fondo e per tutto il periodo di presumibile efficacia di tali sostanze, cartelli con la scritta ben visibile "terreno avvelenato" o simile.

Art. 34 – PRESIDII SANITARI

Al fine di evitare inquinamento ambientale e delle culture, è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti di ogni genere di antiparassitari di prima e seconda classe.

In deroga a quanto su precisato, gli imprenditori agricoli in caso di assoluta necessità e giustificati motivi possono usare i sopraddetti presidi sanitari (antiparassitari, anticrittogamici, pesticidi in genere) recanti sulla confezione il simbolo di pericolo di morte o tossicità e nocività (croce di Sant'Andrea).

Gli operatori specializzati devono essere muniti di patentino rilasciato dall'Ufficio Provinciale per l'Agricoltura.

Durante l'impiego di questi prodotti si devono prendere degli accorgimenti in modo da evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con la bocca. Inoltre si deve operare in assenza di vento per evitare che il prodotto si espanda oltre i confini di proprietà.

Le confezioni dei presidi sanitari non devono essere abbandonati dove capita, ma devono essere resi innocui: I contenitori in metallo, plastica o vetro possono essere smaltiti, dopo accurato lavaggio, nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata.

Art. 35 – TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI CON MEZZI AEREI

I trattamenti antiparassitari con mezzi aerei devono essere autorizzati dall'A.S.L. competente ed eseguiti secondo le modalità impartite ogni anno dalla Regione.

L'operazione deve essere pubblicizzata in modo idoneo con manifesti che a cura degli operatori devono essere affissi nelle zone interessate.

Il Servizio di Igiene Pubblica ed il Servizio Veterinario per le rispettive competenze, sono addetti alla sorveglianza affinché vengano adottate tutte le precauzioni per proteggere la popolazione, gli stessi operatori, gli animali di proprietà delle aziende, i corsi d'acqua e l'ambiente in generale.

Art. 36 – MISURE CONTRO LA PROPAGAZIONE DELLA NOTTUA, DELLA PILARIDA DEL MAIS, DELLA METCALFA PRUINOSA E DELLA FLAVESCENZA DORATA

Al fine di evitare la propagazione di larve nocive all'agricoltura, gli steli, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui del mais, ove non siano già stati raccolti ed utilizzati, devono essere interrati o altrimenti distrutti entro il quindici aprile di ogni anno (D.M. 6/12/1950), salvo eventuali proroghe da concedersi dal Sindaco per ragioni stagionali.

Per contenere la diffusione della metcalfa pruinosa, occorre provvedere alla pulizia delle fasce dei terreni incolti invasi dalla malattia (*dall'insetto nocivo*) e confinanti con terreni coltivati, per una lunghezza minima di mt. 12.

Per prevenire la propagazione della flavescenza dorata della vite, è fatto obbligo ai viticoltori ed ai vivaisti di applicare i trattamenti insetticidi obbligatori, in esecuzione del D.M. n.32442 del 31/05/2000 contenente "misure per la lotta obbligatoria contro la flavescenza dorata della vite" recepito dal D.G.R. n.81-581 del 24/07/2000 e delle,

successive Deliberazioni regionali che hanno incaricato il Settore Fitosanitario Regionale di individuare le zone focolaio e le zone indenni particolarmente a rischio.

I proprietari o possessori a qualunque titolo di terreni su cui insistono vigneti incolti, hanno l'obbligo di provvedere immediatamente all'estirpazione ed alla ripulitura dei fondi medesimi, per evitare lo svilupparsi di pericolosi focolai di infezione e di trasmissione della malattia, attraverso la proliferazione dell'insetto vettore.)

Inoltre, i terreni confinanti con superfici investite a vigneto devono essere tenuti puliti e protetti da una fascia di isolamento ripulita da cespugli e da vegetazione spontanea.

In particolare i terreni lasciati incolti, devono essere lasciati puliti e provvisti di una fascia di rispetto di mt. 12 dal confine delle superfici vicine coltivate a vigneto.

Chiunque abbia notizia del mancato rispetto di quanto sopra può darne comunicazione al Sindaco o al Servizio Agricoltura della Provincia.

L'Amministrazione comunale, con propria ordinanza provvede alla esecuzione d'ufficio dei lavori, previa regolare diffida ad adempiere, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 37 – DANNEGGIAMENTO ALLE PIANTE

Il Codice penale, punisce chi arreca danno alle piante defogliandole, scortecciandole, sveltandole, strappandole, ecc. –

E' vietato inoltre lasciare che le piante vengano danneggiate dagli animali o che questi vengano lasciati liberi di vagare per i terreni altrui durante la semina o la raccolta dei prodotti.

Sezione sesta

DELLE SANZIONI

Art. 38 – ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

Le trasgressioni al presente regolamento sono accertate dalla Polizia Municipale, dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e punite a norma della legge 24/11/1981 n. 689 (modifiche al sistema penale).

Art. 39 – RIMESSA IN PRISTINO ED ESECUZIONE D'UFFICIO

Quando ricorrono gli estremi del D.Lgs. n. 267 del 2000.

il Sindaco, oltre al pagamento della sanzione prevista può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio a spese degli interessati.

Art. 40 – SOSPENSIONE DELLE AUTORIZZAZIONI

Al trasgressore viene sospesa la concessione o l'autorizzazione rilasciata dal Comune nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti all'infrazione;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi comunali dovuti per la concessione.

Art. 41 – RISARCIMENTO DEI DANNI

L'applicazione della sanzione amministrativa non esclude il risarcimento del danno al Comune o a terzi, ove ne sussistano i presupposti.

Art. 42 – AMMONTARE DELLE SANZIONI

Le violazioni a quanto disposto dal presente regolamento sono sanzionate:

- a) da Euro 25,00 a Euro 150,00 per le violazioni di quanto prescritto agli art. **4 - 5 - 6**
- b) da Euro 50,00 a Euro 300,00 per le violazioni di quanto prescritto agli art. **2 - 3 - 8 - 13 - 14 - 15 - 19 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27.**
- c) da Euro 75,00 a Euro 450,00 per le violazioni di quanto prescritto agli art. **10 - 11 - 12 - 16 - 17 - 18 - 21 - 22 - 28**

Sezione settima

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 43 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento abroga tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia con esso incompatibili.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuto espletamento delle procedure previste dallo Statuto comunale.